

(Articoli estratti)

Art. 3 – Assunzione (Riferito all’art. 10 del CCNL)

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del CCNL 10.07.2002 e dalle leggi vigenti in materia di manodopera agricola, le parti si danno reciprocamente atto che, pur in presenza di un modificato quadro di riferimento normativo (D.L. 551/96 e successiva conversione L. 608/96), rimane l’interesse e l’intenzione, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promuovere la stipula di convenzioni aziendali, in base all’art. 17 della legge 56/87, per consentire le assunzioni annuali degli operai a tempo determinato e per fasi di lavoro multiple con un unico foglio del registro d’impresa.

Nei casi in cui il lavoratore a tempo determinato venga assunto nell’azienda per più fasi lavorative nell’arco di un anno solare secondo le tipologie e le mansioni riportate nella parte “Matricola” del registro d’impresa, comprendenti l’insieme delle operazioni colturali, d’allevamento, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l’azienda potrà instaurare il rapporto di lavoro, con unica comunicazione, all’inizio dell’anno solare, agli uffici competenti.

E’ inoltre prevista per la stessa tipologia aziendale la contemporanea assunzione da parte di più aziende per la stessa fase lavorativa o per l’intero anno solare, in quest’ultimo caso nel rispetto del precedente comma.

Resta inteso che ogni singola azienda dovrà provvedere all’assunzione a mezzo registro d’impresa secondo le norme del collocamento agricolo.

Art. 4 – Riassunzione (Riferito all’art. 18 del CCNL)

Gli operai agricoli che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative, hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda ai sensi dell’art. 9 bis della Legge 236/93 confermata dalla Legge 608/96.

Chi intende avvalersi del diritto di riassunzione dovrà comunicare tale sua volontà all’azienda nei termini previsti dalla legge in forma scritta.

INQUADRAMENTO

Settore tradizionale

Area I^a

1° livello - ex specializzati super

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale e responsabilità diretta, in possesso di titoli di abilitazione, svolgono le mansioni loro assegnate dal datore di lavoro.

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti “profili professionali”:

responsabile della conduzione di centri zootecnici; responsabile del settore macellazione, sezionatura, confezionamento carni; responsabile degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione; responsabile dell’officina meccanica; conduttore-meccanico di autotreni e/o autoarticolati; responsabile degli opifici di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del latte e derivati, prodotti ortofrutticoli, vitivinicoli e oleicoli; responsabile dei punti vendita; responsabile degli addetti alle incubatrici; responsabile alla conduzione di caldaie a vapore con abilitazione di 1° e 2° grado; responsabile dei cantieri per il rimboschimento.

2° livello - ex specializzato

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche professionalità e specializzazione acquisita per titolo o per pratica che svolgono mansioni complesse con diretta responsabilità.

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti “profili professionali”:

addetto ai vivai e frutteti specializzati; capo stalla; addetto alla coltura dei fiori; capo cantiniere; ausiliari (muratori, falegnami, elettricisti, meccanici); conducente con patente atto a condurre e manovrare macchine agricole complesse con relativi accessori, a titolo esemplificativo: conducente di mietitrebbiatrici, cavabietole, vendemmiatrici e trattori con potenza superiore a 80 Kw; innestatore; mungitore con mungitrice meccanica; magazziniere; ruspista; addetto alla vendita di prodotti agricoli in appositi locali.

Area 2^a

3° livello - ex qualificato super

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti “profili professionali”:

addetto alla macellazione, al sezionamento, al confezionamento delle carni che, pur non avendo incarichi di coordinamento sull’esecuzione dei lavori sono capaci di svolgere le proprie mansioni con competenza professionale; addetto esperto nella manutenzione del verde e giardinaggio; esperto alle macchine computerizzate e capace di eseguire i molteplici usi in tutte le fasi programmate e con possibilità di intercambiabilità tra i vari settori; conducente di trattori con potenza fino a 80 Kw e relativi accessori.

4° livello - ex qualificato

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per i quali occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica.

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti “profili professionali”:

cantiniere; guardia giurata; addetto prevalentemente ai vigneti; addetto ai trattamenti antiparassitari; addetto alla cernita; selezione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli; mungitore a mano; addetto alle macchine e ai motori non complessi per i quali non è richiesta la patente; addetto agli allevamenti zootecnici; addetto agli allevamenti e ripopolamento della selvaggina; addetto ai cantinieri per il rimboschimento; addetto alle macchine computerizzate e alla spedizione.

Area 3^a

3° livello – ex comune

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Inserimento di nuove figure professionali

Settore agrituristico

Area 1^a

1° livello – ex specializzato super

Cuoco in possesso di diploma di scuola alberghiera; cameriere in possesso di diploma di scuola alberghiera; istruttore di equitazione e/o di attività sportive particolarmente complesse; animatore agrituristico.

2° livello – ex specializzato

Cuoco in possesso di attestato di corso professionale; cameriere in possesso di attestato di corso professionale; stalliere; guardiano-custode.

Area 2^a

3° livello – ex qualificato super

Addetto al governo di animali; addetto al maneggio

4° livello – ex qualificato

Addetto di cucina; addetto al servizio tavoli

Area 3^a

5° livello – ex comune

Addetto ai servizi di piano e/o generici; addetto alla lavanderia e stireria

Ex Operazioni di Raccolta (riferito all'ex art. 54 CCNL 27.11.91)

Continuano ad essere inquadrati tra gli addetti alle ex operazioni di raccolta i lavoratori impiegati esclusivamente nella raccolta di tutti i prodotti agricoli compresi i funghi e i tartufi.

La base contributiva per tali lavoratori sarà pari al salario medio convenzionale di riferimento (anno 1996-art. 4 D.lgs.vo 16.4.97 n. 146).

Art. 12 – Salario contrattuale provinciale (riferito all'art. 46 del CCNL)

Nel confermare che nel medesimo articolo del CPL 28.09.2000, in relazione a quanto previsto dall'art. 44 del CCNL 10.07.98 e sulla base del protocollo d'intesa nazionale del 12.10.98, furono conglobate nel "salario contrattuale provinciale" tutte le voci retributive compreso il salario integrativo provinciale preesistente fatto salvo il 3° elemento retributivo per gli OTD, le parti stabiliscono che:

- il salario contrattuale provinciale, secondo gli accordi interconfederali, viene adeguato ai tassi di inflazione programmata 2004 e 2005 compreso lo scarto tra l'inflazione reale e programmata nel biennio 2002-2003;
 - tale adeguamento viene concordato nella misura globale del 5,50% da applicarsi sul salario contrattuale provinciale in vigore alla data del 01.01.2004 e gli aumenti decorreranno per il 2,75% dal 01.01.2005 e per il restante 2,75% dal 01.01.2006.
- Conseguentemente, con decorrenza 01.01.2005 e 01.01.2006, i salari contrattuali provinciali mensili saranno corrispondenti a quanto riportato nelle tabelle.

Per gli addetti alle ex-operazioni di raccolta, per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2007, viene concordata la nuova retribuzione complessiva lorda giornaliera comprensiva anche del TFR nella misura di €35,00.

UNA TANTUM FORTETTARIO

O.T.I.

Ai lavoratori a tempo indeterminato che risultano in forza alla data di stipula del presente contratto verrà riconosciuta una "una tantum" omnicomprensiva pari a:

<i>Area 1^a</i>	<i>€ 130,00 per il 1° e 2° livello;</i>
<i>Area 2^a</i>	<i>€ 120,00 per il 3° e 4° livello;</i>
<i>Area 3^a</i>	<i>€ 110,00 per il 5° e 6° livello;</i>

Tali importi saranno rapportati ai mesi di effettiva occupazione dal 01.01.2004 alla data di stipula del presente contratto.

O.T.D.

Ai lavoratori a tempo determinato che risultano in forza alla data di stipula del presente contratto verrà riconosciuta una "una tantum" omnicomprensiva per ogni giornata di lavoro prestata dal 01.01.2004 alla data di stipula del presente contratto e pari a:

<i>Area 1^a</i>	<i>€ 0,42 per il 1° e 2° livello;</i>
<i>Area 2^a</i>	<i>€ 0,38 per il 3° e 4° livello;</i>
<i>Area 3^a</i>	<i>€ 0,35 per il 5° e 6° livello;</i>

La corresponsione degli importi di cui sopra sarà effettuata con la retribuzione del mese di gennaio 2005.

Le parti concordano che, con la corresponsione di tale importo, si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23.07.1993 in materia di Indennità di Vacanza Contrattuale.

Eventuali somme già erogate a titolo di I.V.C. potranno essere assorbite ma solo fino a concorrenza del limite massimo pari all'importo della sopra specificata Una Tantum.

Art. 21 – Tutela della salute dei lavoratori

In attuazione dell'Accordo Nazionale del 18.12.1996, relativo all'applicazione del D.Lgs. 626/94, viene istituito il Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro.

Oltre ai compiti già previsti dall'accordo suddetto le parti concordano nel voler attribuire al suddetto Comitato le seguenti attribuzioni:

- esso è la sede di discussione fra le parti sui temi della prevenzione degli infortuni in agricoltura;
- esso promuove iniziative volte alla formazione e informazione dei responsabili delle aziende, dei lavoratori e dei Rappresentanti Sicurezza dei Lavoratori (R.S.L.) circa i problemi connessi alla materia della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 26 – Norme di salvaguardia

Ove modificati, sono fatti salvi tutti i trattamenti retributivi, i livelli di inquadramento e le condizioni di miglior favore già esistenti e riconosciuti alla data di stipula del presente contratto.

Per tutto quanto non previsto o non modificato nel presente accordo si fa integrale richiamo e riferimento alle leggi e al CCNL vigenti nonché ai CPL precedentemente sottoscritti.